



Deliberazione del Commissario

**OGGETTO: GESTIONE LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA.
DETERMINAZIONE FONDI PEREQUATIVI E FONDO
EX LEGGE 120/2007 ANNI 2022 E 2023.**

**Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle –
Ufficio del Commissario in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,**

Il Commissario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 4 aprile 2023)

Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- richiamato il Decreto Presidente Consiglio Ministri (DPCM) 27/03/2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale” che, all’art. 5, comma 2, lett e), dispone: “I criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell’attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell’Azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie”;
- richiamato altresì il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 19.12.2019 dell’area dirigenziale sanità e, in particolare, l’art. 116, comma 2, che prevede che, nella fissazione delle tariffe le Aziende o Enti tengano conto, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l’art. 1, comma 4, lett. c della Legge 120/2007, di una serie di criteri individuati dalle successive lettere dalla a) alla i);
- verificato pertanto quanto previsto dal suddetto CCNL 19.12.2019 area dirigenziale sanità al richiamato art. 116, comma 2, lettera i) che prevede specificatamente che: “Un’ulteriore quota della tariffa è da attribuire, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) così come previsto dall’art. 5, comma 2, lett e) del DPCM 27/03/2000. Dalla ripartizione del fondo previsto dalla disposizione normativa da ultimo citata, non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale, secondo i criteri stabiliti in sede aziendale.”;

- visto l'accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) di area medica e della dirigenza sanitaria per la regolamentazione dell'attività libero professionale sottoscritto l'8.01.2019 che prevede, all'art. 20 "Modalità di ripartizione delle tariffe L.P. ambulatoriale" comma 1) lett. b), l'accantonamento negli specifici fondi aziendali da destinare alla perequazione per le discipline mediche e sanitarie di una quota calcolata in misura del 5% sull'onorario netto spettante al professionista o all'equipe che svolge la prestazione e, all'art. 21 "Modalità di ripartizione delle tariffe delle prestazioni in costanza di ricovero", l'accantonamento negli specifici fondi aziendali da destinare alla perequazione per le discipline mediche e sanitarie di una quota da calcolarsi in misura del 5% sull'onorario netto spettante all'equipe dei medici/chirurghi e all'equipe di anestesia nonché sulle consulenze e sui servizi diagnostici;
- visto il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) vigente Area Dirigenza Medica e Area Dirigenza Sanitaria nonché gli accordi dell'11.09.2007 per la Dirigenza Medica e del 18.09.2007 per la Dirigenza Sanitaria che disciplinano le modalità di ripartizione del fondo di perequazione;
- dato atto che sulla base di quanto sopra indicato tale fondo di perequazione risulta determinato per l'anno 2022 come segue:
→Dirigenza medica e Dirigenza sanitaria € 259.454,85;
- ritenuto altresì necessario provvedere alla determinazione preventiva del succitato fondo per l'anno 2023 stimandolo, in via presunta e prudenziale, in € 250.000,00;
- richiamata inoltre la Legge n. 120 del 30/08/2007 così come modificata dall'art. 2 del Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 convertito nella Legge n. 189 dell'8/11/2012 e in particolare l'art. 1, comma 4, lettera c) che al secondo comma stabilisce quanto segue:
".....quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
- visto l'art. 2, comma 1, lettera c, del succitato accordo sancito il 18 novembre 2010 che dispone che, al fine di garantire nell'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti un corretto e equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e attività libero professionale, i piani di attività della programmazione regionale e aziendale prevedano, tra l'altro, "la definizione delle prestazioni aggiuntive di cui all'art.55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 e successive integrazioni ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia";
- preso atto che la somma complessivamente trattenuta dall'Azienda nell'anno 2022 risulta essere di € 259.454,85;
- ritenuto altresì necessario procedere alla determinazione preventiva di tale fondo per l'anno 2023 stimandolo, in via presunta e prudenziale, in complessivi € 250.000,00;

- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- 2) di stabilire, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, in € 259.454,85, comprensivo degli oneri riflessi, l'ammontare per l'anno 2022 del fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e sanitarie aventi una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria individuate nel CCIA e negli accordi sottoscritti rispettivamente la dirigenza medica in data 11.09.2007 e per la dirigenza sanitaria in data 18.09.2007 richiamati in narrativa;
- 3) di stabilire altresì, in via presunta e prudenziale, in € 250.000,00 l'ammontare presunto per l'anno 2023 del fondo indicato al precedente punto 2);
- 4) di dare atto che gli importi citati ai punti 2. e 3. sono imputati nel bilancio 2022 di questa Azienda Ospedaliera e nel bilancio di previsione 2023 come segue:

Anno competenza	Conto	Descrizione conto	Importo
2022	0265000311	Fondo Perequativo	€ 259.454,85
2023	0265000311	Fondo Perequativo	€ 250.000,00

- 5) di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che il fondo vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2022 ammonta a € 259.454,85;
- 6) di stabilire altresì in € 250.000,00 l'ammontare presunto per l'anno 2023 di tale fondo vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- 7) di dare atto che tale fondo sarà costituito da una somma pari al 5% del totale dei compensi che verranno percepiti nel corso dell'anno 2023 dai professionisti per l'attività libero professionale intramoenia che verrà pertanto trattenuta dall'Azienda per essere vincolata alle finalità sopra indicate;

- 8) di dare atto che gli importi citati ai punti 5. e 6. sono imputati nel bilancio 2022 di questa Azienda Ospedaliera e nel bilancio di previsione 2023 come segue:

Anno competenza	Conto	Descrizione conto	Importo
2022	0265000310	Fondo Balduzzi	€ 259.454,85
2023	0265000310	Fondo Balduzzi	€ 250.000,00

- 9) di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Azienda.

Il Commissario
Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Amministrativo
Rinaldi dott. Giorgio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario
Coletta dr. Giuseppe

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Sottoscrizione del proponente
Il Responsabile della
Struttura Semplice Patrimonio e Attività
Amministrative Trasversali
Aimale dott.ssa Rita

Firmatario della proposta di delibera N.381/2023